



Classificazione x.04
OM/GE/pc/ms

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura telematica aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per supporto alla progettazione, fornitura e noleggio, garanzia on site, installazione, programmazione, manutenzione di impianti audio/video e arredi didattici per aule, sale riunioni, postazioni di digital signage dell'Università degli Studi di Torino.

PREMESSE

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2024/VIII/18 del 19/07/2024, questa Amministrazione ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta di Accordo Quadro con un solo operatore economico per la fornitura e installazione di impianti audio/video e programmazione di sistemi di controllo presso aule didattiche, sale conferenze, sale riunioni e postazioni di digital signage dell'Università degli Studi di Torino (di seguito "Università").

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Piattaforma") accessibile, in lingua italiana, all'indirizzo <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, e in lingua inglese all'indirizzo <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/en/homepage.wp>. Tramite il predetto sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del co. 1 art. 108 del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Torino [codice NUTS ITC11].

CIG B49C432CC3 - CUI F80088230018202400069

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP"), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale E-Learning, Ing. Angelo Saccà,



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

email [Angelo Sacca](mailto:Angelo.Sacca)'

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, co. 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei "Manuali" di seguito riportati: "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" (https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf) e "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" (https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma fino alla risoluzione del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" di cui al link https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore economico.

La Piattaforma, essendo una piattaforma WEB, è sempre accessibile dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, esclusi i periodi in cui potrebbe essere sottoposta a manutenzione straordinaria concordata con l'Università.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" di cui al punto 1.1 che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, a ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, riguardanti l'identificazione o eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della Piattaforma, devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo approvvigionamenti@pec.unito.it o, solo per Operatore economico estero, all'indirizzo mail appalti@unito.it, indicando sia il seguente oggetto **“Richiesta supporto AQ allestimento aule”** sia l'eventuale codice errore generato nella



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Piattaforma. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. L'Operatore economico registrato alla Piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, sezione "Bandi di gara in corso", individuare la presente procedura e cliccare su "Visualizza scheda", quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante "Presenta offerta" e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione di una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, di una busta virtuale contenente l'offerta tecnica e l'eventuale documentazione probatoria della equivalenza del CCNL applicato e di una busta virtuale contenente l'offerta economica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati (All. A – Domanda di partecipazione, All. B – Avvalimento, All. C – Offerta economica, All. D – Informativa privacy, All. E – Dichiarazione Titolare Effettivo, All. F – Dichiarazione Assenza Conflitto di Interessi, All. G – Accesso agli atti, DGUE);
- c) Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto e relativi allegati;
- d) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" reperibile al link https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

La documentazione di gara di cui al precedente elenco (lett. a-b) è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

La documentazione di cui alla lett. c del precedente elenco è reperibile al link:

https://drive.google.com/drive/folders/1wH-edsLqaDP2VEZ9xE6LI5jU-orI2_Ct?usp=sharing

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la Piattaforma, utilizzando le funzionalità descritte nella Guida richiamata al **punto 2.1** lett. d) e indicando come oggetto "Richiesta chiarimenti AQ allestimento aule" **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

presentazione delle offerte, previa registrazione sulla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite, in formato elettronico, **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Dal 23 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025 non saranno fornite risposte ai quesiti.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’accordo quadro è costituito da un unico lotto, in considerazione della natura univoca della tipologia delle attrezzature richieste, della omogeneità dei servizi correlati di installazione e programmazione in termini di professionalità richieste, in ragione



dell'organizzazione logistica degli interventi (il moltiplicarsi degli interlocutori rappresenterebbe una complicazione a livello di coordinamento degli operatori aggiudicatari e di definizione del calendario degli interventi), come indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2024/VIII/18 del 19/07/2024.

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Impianti audio-video	32321200-1	p	4.187.771,30 €
2	Arredi didattici	39160000-1	S	441.014,00 €
3	Servizi di cui all'art. 2 del CSA	51310000-8	S	1.713.186,61 €
A) Importo massimo dell'Accordo Quadro				€ 6.341.971,91
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 12.683,94
A) + B) Importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro				€ 6.354.655,85

L'importo massimo dell'Accordo Quadro comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 436.481,46 calcolati sulla base della tabella ministeriale, riferita al CCNL per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti – Codice Univoco C011 codice NACE/ATECO 26.7, applicando alle ore stimate di attività (circa 15.849), il costo medio orario relativo alla categoria più alta "Operai" B1.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso¹.

L'importo massimo complessivo è al netto di Iva.

L'accordo quadro è finanziato con fondi del bilancio di Ateneo.

L'importo dell'accordo quadro, inteso come tetto massimo di spesa per l'affidamento in oggetto è puramente indicativo e non impegna la Stazione Appaltante al raggiungimento dello stesso, in quanto i volumi di spesa sono meramente presuntivi e determinati in base alle esigenze di Ateneo. L'aggiudicatario pertanto si impegna a prestare le forniture e i servizi in oggetto, nelle tipologie entità e importi richiesti nei contratti attuativi nei limiti dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

¹ Si veda parere MIT n. 2154 del 19/07/2023; sentenza TAR Reggio Calabria, 08/02/2024 n. 119; Consiglio di Stato sez. V, 09/06/2023, n. 5665.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

3.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di 36 mesi, salvo esaurimento anticipato dell'importo massimo del medesimo.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento, dell'importo massimo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60 comma 3 del Codice ove applicabili.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.059.109,31, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'Accordo Quadro è pari ad € 8.684.696,33, al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	6.354.655,85 €
Importo per l'opzione di proroga	1.059.109,31 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	1.270.931,17 €
Valore globale stimato	8.684.696,33 €

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'accordo quadro.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. D) del codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'Operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'Operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite

il FVOE. Gli Operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a € 3.000.000,00².

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

² Viene considerato il fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; al fine di considerare il disallineamento temporale esistente tra l'anno solare di riferimento e il termine fissato per l'approvazione del bilancio ad esso riferito, l'Operatore Economico potrà comprovare il requisito anche presentando un bilancio che sia stato approvato successivamente alla data di pubblicazione del bando (Si veda Relazione illustrativa al Bando Tipo).



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve a entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, compilando il modello predisposto dall'Università "Allegato B".

Il concorrente presenta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario in conformità al sopra indicato modello "Allegato B".

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102, co.1 lett. b) del Codice l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3 (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, a tal fine rende la relativa dichiarazione di cui al punto 15.1 del Disciplinare. L'aggiudicatario si impegna altresì a indicare le tutele contro il lavoro irregolare di cui al punto 15.1 del Disciplinare.

Ai fini di cui all'art. 102 co. 1, lett. c) del Codice, tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento, l'Operatore dichiara di assolvere agli obblighi di cui alla L. 68/99 laddove tenuto per legge (cfr. DGUE).

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta l'abilitazione per gli impianti di cui alle lettere A e B dell'art. 2 del Decreto



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

del 22 gennaio 2008, n. 3 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” (di seguito DM 37/2008).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo massimo dell'accordo quadro, e precisamente di importo pari ad € 173.693,93. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

1. La **cauzione** è costituita mediante:

- per l'Operatore economico italiano tramite il sistema PagoPA, indicando per mezzo della piattaforma telematica U-Buy la volontà di ricorrere a tale modalità di pagamento, mediante richiesta del codice IUV (identificativo univoco di versamento), entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, cui seguirà la mail dell'Ateneo in merito al codice IUV da utilizzare per il pagamento (in caso di partecipazione in RTI occorre specificare se in raggruppamento costituito o costituendo);
- per l'Operatore economico estero con bonifico o versamento presso il c/c dell'Ateneo, alle seguenti coordinate:

BANCA: Intesa Sanpaolo S.p.A.

CODICE IBAN IT07N0306909217100000046985

In caso di bonifico o di pagamento tramite il sistema PagoPA, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'Operatore economico che ha operato il versamento stesso.

2. La **fideiussione** può essere rilasciata:

- a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html?dotcache=refresh>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 606 del 19/12/2023 e del Comunicato del Presidente ANAC del 28/06/2024 "nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet [...] fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le Stazioni Appaltanti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità".

L'indicazione dell'indirizzo PEC deve essere contenuta nella domanda.

La **fideiussione** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di accordo quadro e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli Operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b),c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del 16 settembre 2022, n. 193 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo co. del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106, co. 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

lett. a).

- c) Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è consentito il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 220,00, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicate sul sito dell'ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore economico). In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Si segnala che indicazioni operative e relativi avvisi sono disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione (ove espressamente previsto) devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/01/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni Operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 50 MB per singolo file, con un limite di 100MB per busta.

La Piattaforma accetta (cfr. scheda "Documenti e atti", all'interno della sezione "Documenti richiesti ai concorrenti") esclusivamente files con i seguenti formati: Documento firmato digitalmente (P7M, TSD, PDF, XML); Documento in formato PDF; Documento in formato Excel (XLS, XSLX, ODS).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nei manuali citati al punto 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Avvertenze relative all'accesso al portale telematico: al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sulla Piattaforma deve essere connessa una sola utenza



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

informatica/stazione/personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta.

Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “log out”.

Tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”.

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario sia mandante/i inseriscano nell’apposito campo il proprio codice fiscale, partita Iva e quota di partecipazione.

Il caricamento sulla Piattaforma viene effettuato solo dal mandatario ed esclusivamente a quest’ultimo perverranno sulla propria area riservata le eventuali comunicazioni relative alla gara.

L’“OFFERTA” è composta da:

- **A – Documentazione amministrativa;**
- **B – Offerta tecnica;**
- **C – Offerta economica.**

L’Operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, accedendo all’Area riservata, sezione “Bandi di gara in corso” e cliccando su “Annulla e ripresenta offerta”. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione dell’offerta, la Piattaforma non invia alcuna comunicazione all’Operatore economico, ma ne segnala l’invio restituendone il numero di protocollo.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutti i documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

in corso sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'Operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale, contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. La Piattaforma consente di caricare detta richiesta tramite la funzionalità comunicazioni, inviando la richiesta di rettifica e allegando la documentazione con file criptati e relativa password.

La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – **pari a 5 giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Università può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a **pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico inserisce nella sezione "A – Documentazione amministrativa" della Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (All. A), nonché eventuale procura;
- 2) DGUE³;
- 3) garanzia provvisoria ed eventuale documentazione per la riduzione dell'importo garantito;
- 4) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) documentazione in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al punto 15.2;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;

³ Il concorrente presenta, oltre il proprio, il DGUE di ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 6 del Disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dell'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (In particolare i consorziati per i quali il consorzio concorre sono tenuti ad indicare i dati identificativi dei soggetti, di cui all'art. 94, co. 3 del Codice, nell'apposita sezione del DGUE).



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) informativa privacy (All. D)
- 9) dichiarazioni titolare effettivo (All. E);
- 10) dichiarazione assenza conflitto interessi (All. F);
- 11) indicazione delle modalità di adempimento degli impegni di cui all'art. 102 del Codice.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore dichiara di partecipare in più di una forma, allega in "A – documentazione amministrativa", la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

2. dati soggetti art. 94 co. 3 del Codice:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. in caso di avvalimento e subappalto:

- in caso di avvalimento:
- di volersi avvalere di altra impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- di volersi avvalere di altra impresa al fine di migliorare l'offerta e presenta il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica;
- di voler subappaltare parte del contratto a terzi, e a tal fine elenca le prestazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale;

4. in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- di aver inserito nella Busta A – documentazione amministrativa la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e indica nel DGUE il riferimento al documento caricato nella predetta Busta A, oppure, in alternativa,
- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i motivi indicati nella domanda di partecipazione e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

5. in caso di sottoposizione a sequestro/confisca:

- che nei propri confronti è stato emesso provvedimento di sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;

6. ulteriori dichiarazioni:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Università, approvato con D.R. n. 646 del 29/02/2016 disponibile sul sito internet <http://www.unito.it> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di aver preso visione del documento ricognitivo redatto dall'Ente concedente relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (DUVRI);
- (eventualmente) di beneficiare della/e riduzione/i della garanzia a corredo dell'offerta



ai sensi dell'art. 106, co. 8;

- di aver indicato la forma con la quale è stata costituita la cauzione;
- (solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) il sito internet o la PEC del garante, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;
- (solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico a favore di Operatore estero) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN indicato;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, co. 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi a effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- di aver allegato la ricevuta del bonifico bancario (se Operatore estero) relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo o, in alternativa, indica il numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato .pdf;

7. assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro⁴:

- ex artt. 11, 57 e 102 del Codice di impegnarsi a:
- applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.l. n. 76/20;
- di garantire misure idonee contro il lavoro irregolare;
- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

8. assunzione di ulteriori impegni:

- (solo per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare all'Ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

⁴ In caso di Consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni di cui al punto 7 sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, RETE e GEIE le dichiarazioni stesse sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

nella documentazione gara;

- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

9. autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, co. 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- di autorizzare la stazione appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti ai sensi e nei limiti degli artt. 35 e 36 del Codice;
- di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di aver indicato il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD nella Domanda di partecipazione;
- (solo per gli Operatori economici transfrontalieri) di aver indicato nella Domanda di partecipazione il domicilio fiscale, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, per le comunicazioni che avvengono a Sistema, eletto domicilio nell'apposita area del sistema a esso riservata.
- (in alternativa, nel caso in cui l'Operatore economico non sia presente nei predetti indici) di non essere presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD, e, pertanto, così come previsto al punto 2.3 del Disciplinare, di aver eletto domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

Le dichiarazioni di cui al DGUE in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti di cui al comma 3, elencati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni di cui al DGUE in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese nel DGUE in relazione all'operatore economico.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara nel DGUE:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lettere b), c), d) e all'art. 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente rende altresì le dichiarazioni di cui agli Allegati E - F - DGUE.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte ai sensi del CAD:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni di cui sopra sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16.00 viene effettuato dal concorrente con le seguenti modalità:

- per gli operatori economici italiani, acquistando la relativa marca da bollo e inserendo il suo numero seriale nella domanda di partecipazione. A comprova del pagamento il concorrente allega copia del contrassegno in formato .pdf;
- per gli operatori economici esteri, effettuando il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo sarà comunicato all'Agenzia delle Entrate ai fini della successiva regolarizzazione.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, in conformità al modello Allegato A, ai sensi degli articoli 46 e 47 del



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

D.P.R. n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 14/2019.

Il concorrente allega nella "Documentazione amministrativa" una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o), del Decreto Legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE⁵.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (All. B);
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti si richiede:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (All. A).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti si richiede:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (All. A).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti si richiede:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale Operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

⁵ L'impresa ausiliaria è tenuta a indicare nel DGUE i dati identificativi dei soggetti, di cui all'art. 94, co. 3 del Codice e il possesso dei requisiti generali e speciali, oggetto di avvalimento, di cui ai punti 5 e 6 del Disciplinare.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16. OFFERTA TECNICA E DOCUMENTAZIONE EQUIVALENZA CCNL

L'Operatore Economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella sezione della Piattaforma "Offerta tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione Tecnica, costituita da max 30 pagine⁶ recante l'indicazione di ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri/subcriteri elencati alla tabella del punto 18.1, fatta eccezione per il criterio 2 della predetta.
- b) Documentazione tecnica relativa ad un'aula audio-video prototipo in riferimento al criterio 2 della tabella del punto 18.1 come meglio descritto all'Allegato 2 del CSA.
- c) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 inserisce l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Qualora non sia prodotta in sede di presentazione dell'offerta la documentazione probatoria di cui sopra, la medesima sarà richiesta all'operatore economico aggiudicatario.

L'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica nella busta B costituisce causa di esclusione.

L'Operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza (All. G), argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

⁶ Il termine "pagina" deve intendersi equivalente a "facciata" ovvero ciascuna delle due facce di un foglio di carta (Consiglio di Stato, Sez. III, 3.4.2017 n. 1528). Non saranno computati nel numero di pagine solo gli eventuali sommari e le copertine, inoltre non saranno prese in considerazione, da parte della Commissione, le pagine della Relazione tecnica successive a quelle indicate in numero massimo.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico inserisce, nella sezione "Offerta Economica" della Piattaforma, la documentazione economica come di seguito specificata.

L'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello "All. C – Offerta Economica", deve indicare a pena di esclusione le voci di seguito indicate e deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1:

1) Per quanto riguarda le forniture:

- a) Per gli **impianti audio video il ribasso percentuale in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi unitari di ciascuna lista attrezzature (di cui agli allegati del CSA da 5a a 5j).**
- b) Per gli **arredi didattici, il ribasso percentuale in cifre e in lettere sui prezzi unitari delle varie tipologie di arredo, indicati nella tabella n. 7 dell'art. 3.3 del CSA.**

2) Per quanto riguarda i **servizi, un ribasso percentuale in cifre e in lettere, sui prezzi unitari relativi ai servizi indicati nelle tabelle n. 8 e 9 del CSA.**

3) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

4) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs.36/2023 (Cfr. Parere MIT 2154/2023).

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali dopo la virgola, con troncamento dell'eventuale quarta cifra indicata nell'offerta economica.

In caso di discordanza, tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, co. 2, R.D. 23 maggio



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

1924, n. 827.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

All'interno della busta telematica "C – Offerta Economica", il concorrente può inserire le spiegazioni del ribasso proposto nell'offerta economica, di cui all'art. 110 co. 3 del Codice, sottoscritte digitalmente dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nota bene, si precisa che:

- 1) I prezzi unitari a base d'asta dei beni di tipologia audio-video sono stati calcolati dalla stazione appaltante in base ai relativi prezzi di listino con riduzione del 15%.
- 2) Gli importi a base d'asta, relativi ai singoli servizi, sono stati calcolati come di seguito indicato:
 - Per i servizi di installazione e programmazione relativi ai nuovi allestimenti (cfr. Tabella 8 del CSA), come una percentuale del prezzo a base d'asta dei beni installati/programmati.
 - Per il servizio di garanzia on site (cfr. Tabella 8 del CSA) sulle forniture, come percentuale del prezzo a base d'asta del bene fornito.
 - Per i servizi di manutenzione programmata (cfr. Tabella 9 del CSA), è il prezzo unitario del singolo intervento variabile in funzione della tipologia di allestimento.
 - Per i servizi di manutenzione a chiamata, supporto alla progettazione, training (cfr. Tabella 9 del CSA), è il prezzo orario del singolo servizio.

Le logiche di determinazione della base d'asta qui riportate e i ribassi offerti verranno applicati a tutti i beni di tipologia audio-video e arredo che saranno oggetto di fornitura nell'arco della durata contrattuale, anche quelli non riportati nel CSA e suoi allegati.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è aggiudicata ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta Tecnica (PT)	40
Offerta Economica (PE)	60



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

	Punteggio massimo
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio delle offerte tecniche viene attribuito in base ai criteri di valutazione elencati nella tabella seguente con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D) E TABELLARI (T) DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA					
ID	Criterio di valutazione e tipologia	Punteggio massimo criterio	ID sub-criterio	Sub-criterio	Punteggio massimo sub-criterio
1	Forniture e servizi analoghi (T) Avere regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, fino ad un massimo di quattro contratti con importo complessivo specificato nella colonna Valutazione, relativi ad allestimenti audio-video o servizi in ambito audio-video che risultino strettamente attinenti a quelli descritti nella presente procedura. Per ogni contratto va riportato data, oggetto e descrizione, importo totale, importo strettamente legato alle prestazioni oggetto di gara e il computo delle attrezzature/prestazioni/servizi. In caso di partecipazione in forma associata, il criterio deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. - oltre 3.000.000 € (tremilioni/00) IVA esclusa: 8 Punti - tra 2.000.000 € (duemilioni/00) e 3.000.000 € (tremilioni/00) IVA esclusa: 6 Punti	8	//	//	//



	- sotto i 2.000.000 € (duemilioni/00) IVA esclusa: 0 Punti				
2	<p>Redazione di documentazione tecnica relativa ad un allestimento audio-video (D) L'Università richiede di redigere la documentazione tecnica relativa all'allestimento audio-video di un'aula prototipo secondo le specifiche contenute nell'<i>Allegato 2a</i> e le ulteriori informazioni desumibili dagli <i>Allegati 2b e 2c</i>. La documentazione da redigere è elencata nell'Allegato 2a. L'Offerente dovrà predisporre la documentazione richiesta, secondo le specifiche descritte nel capitolato e dettagliate attraverso gli allestimenti tipo. L'autore della documentazione dovrà essere uno dei tecnici impiegati (dipendente o collaboratore) dopo la stipula per il Servizio di Supporto alla progettazione (servizio A). Pertanto la documentazione dovrà riportare l'indicazione del nome dell'autore.</p> <p>La Commissione valuterà contenuti tecnici, rispetto degli standard impiantistici definiti nel CSA, coerenza con il profilo di investimento desumibile dalle liste apparati degli allestimenti tipo</p>	10	2.1	Relazione finale	massimo 2,5
			2.2	Schema funzionale a blocchi	massimo 2
			2.3	Schema su planimetria	massimo 1,5
			2.4	Lista attrezzature Qualora l'Offerente intenda proporre dei prodotti equivalenti dovrà consegnare anche la tabella comparativa che evidenzia le caratteristiche dalle quali sia desumibile l'equivalenza, così come previsto dall'istruttoria di cui all'Art. 9.2.2 del CSA ⁷ . In questo caso, nell'ambito della valutazione di questo punto verrà valutata anche la tabella sopra citata.	massimo 1,5
			2.5	Diagramma raffigurante l'organizzazione del rack audio-video	massimo 0,5

⁷ Per ulteriori dettagli sul concetto di *istruttoria* si veda anche l'Appendice 1 del CSA.



	(cfr. <i>Tabella 6</i> del CSA), completezza e chiarezza degli elaborati. In tutta la documentazione presentata NON dovranno essere presenti elementi economici.		2.6	Rendering del locale	massimo 1	
			2.7	Rendering per simulare la visione della proiezione-monitor dalle diverse posizioni/sedute	massimo 1	
3	Certificazioni e attestazioni tecniche (T) L'Offerente garantisce che nell'ambito dell'erogazione dei servizi impiegherà personale (dipendente o con rapporto di collaborazione) in possesso di una o più delle seguenti certificazioni, debitamente allegate all'interno della Relazione Tecnica. In caso di partecipazione in forma associata, i punteggi di cui ai sub-criteri 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, saranno attribuiti qualora anche solo un componente del raggruppamento ne dimostri il possesso.	7	3.1	Servizio di progettazione: certificazione Extron Authorized Programmer (almeno un tecnico programmatore possiede la certificazione)	Offerto	3
					Non offerto	0
			3.2	Servizio di programmazione: Q-SYS Level Two (almeno un tecnico programmatore possiede la certificazione)	Offerto	2
					Non offerto	0
			3.3	Servizio di programmazione: Q-SYS Level Three (almeno un tecnico programmatore possiede la certificazione)	Offerto	0,5
					Non offerto	0
			3.4	Iscrizione all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) rif. commi 3 e 4 dell'art.21 del d.lgs. 42/2017 (almeno un progettista o un tecnico programmatore possiede l'attestazione)	Offerto	1,5
					Non offerto	0
4	Ulteriore esperienza professionale (T) L'Offerente garantisce che nell'ambito dell'erogazione dei servizi impiegherà personale (dipendente o con rapporto di collaborazione) in possesso della esperienza professionale richiesta. La risorsa deve essere identificata con nome e cognome ed esperienza attinente per gli anni e nell'ambito dell'erogazione dei servizi richiesti. In caso di partecipazione in forma associata, i punteggi di cui ai sub-criteri 4.1, 4.2 e 4.3, saranno attribuiti qualora l'esperienza professionale sia stata maturata da personale di uno dei componenti il raggruppamento.	6	4.1	Progettista (almeno un progettista possiede gli anni di esperienza)	Oltre gli 8 anni di esperienza professionale	1
					Oltre i 5 e fino a 8 anni di esperienza professionale	0,5
					Fino a 5 anni di esperienza professionale	0
			4.2	Tecnico installatore (almeno due tecnici installatori possiedono gli anni di esperienza)	Oltre i 6 anni di esperienza professionale	2,5
					Oltre 3 anni e fino a 6 anni di esperienza	1



					professionale	
					Fino a 3 anni di esperienza professionale	0
			4.3	Tecnico programmatore (almeno un tecnico possiede gli anni di esperienza)	Oltre gli 8 anni di esperienza professionale	2,5
					Oltre i 5 anni e fino a 8 anni di esperienza professionale	1
					Fino a 5 anni di esperienza professionale	0
5	Magazzino e relativo servizio di trasporto/consegna (T) L'Offerente si impegna a rendere disponibile, entro 40 giorni lavorativi dalla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, un magazzino nel raggio di 50 km dalla sede amministrativa dell'Università di Torino, sita in Via Verdi 8, 10124 Torino. Il Magazzino dovrà essere: <ul style="list-style-type: none"> • dotato di caratteristiche idonee ad ospitare i beni delle tipologie oggetto del presente capitolato e di proprietà dell'Università; • coperto dalle opportune assicurazioni; • dotato di procedura informatica (censimento, carico e scarico) che possa consentire all'Università di richiedere in ogni momento un prospetto delle disponibilità. L'Offerente si impegna inoltre a garantire un servizio di trasporto e consegna al piano di quanto ospitato dal Magazzino verso le sedi universitarie e viceversa. Il servizio dovrà essere operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30. Magazzino e servizio di trasporto non	9	5.1	Capienza del magazzino atto ad ospitare un volume di beni pari a tutti gli apparati e accessori per 3 aule piccole, 4 aule medie, 2 aule grandi, 1 aula avanzata, 1 sala conferenze avanzata, 1 laboratorio didattico, 4 sale riunioni base, 1 sala riunioni avanzata, 8 postazioni di digital signage, 2 cattedre, 1 podio, 2 tavoli sale riunioni.	6	
					Capienza del magazzino atto ad ospitare un volume di beni pari a 2 aule piccole, 3 aule medie, 1 aula grande, 1 sala conferenze avanzata, 1 laboratorio didattico, 2 sale riunioni base, 4 postazioni di digital signage.	3,5
					Non offerto	0
			5.2⁸	Magazzino e consegna operativi anche il sabato dalle 8 alle 13.		1
					Non offerto	0
			5.3⁹	Tempo di consegna entro il giorno di calendario successivo alla richiesta		2

⁸ questo elemento può essere offerto solo se viene offerto il locale ad uso magazzino (criterio 5.1).

⁹ questo elemento può essere offerto solo se viene offerto il locale ad uso magazzino (criterio 5.1).



comporteranno nessun onere per l'Università purché l'utilizzo sia correlato alle prestazioni oggetto del presente Capitolato. La valutazione avverrà: <ul style="list-style-type: none">• in base al volume di beni che l'Offerente si rende disponibile a custodire;• in base all'eventuale estensione dell'operatività del servizio al sabato;• in base al preavviso per attivare la richiesta di trasporto, posto che in ogni caso dovrà essere garantita la consegna entro 1.5 giorni lavorativi dalla richiesta.			Tempo di consegna entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta	0,5
			Non offerto	0
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUIBILE				40

Non si effettuerà alcuna riparametrazione.

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

All'elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale indicato nella tabella 10 dalla lettera "D" (**criterio n. 2**), è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, in base ai diversi livelli di valutazione, cui corrisponderà un giudizio sintetico, come dettagliato nella Tabella 11:

TABELLA PUNTEGGI QUALITATIVI	
Valutazione	Coefficiente
Ottimo	1
Distinto	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

La Commissione giudicatrice calcola la media dei coefficienti assegnati (con al massimo tre cifre decimali, ottenute con arrotondamento per eccesso, se la quarta cifra decimale è uguale o maggiore a 5) dei singoli componenti per l'elemento qualitativo di tipo "discrezionale" di cui al



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

criterio n. 2.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato con la lettera “T” della tabella di cui al punto 18.1 (**criteri n. 1-3-4-5**), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio delle offerte economiche viene attribuito in base ai criteri elencati nella tabella seguente, con la relativa ripartizione dei punteggi:

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	
Valutazione	Punteggio MAX
Ribasso percentuale sui prezzi unitari per gli impianti audio video.	40
Ribasso percentuale sui prezzi unitari delle varie tipologie di arredo.	5
Ribasso percentuale sui prezzi unitari relativi ai servizi.	15
TOTALE	60

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato come segue in relazione a ciascuno dei criteri:

Formula con interpolazione lineare

$$COE = R / R_{max}$$

dove:

R = ribasso percentuale dell’offerente

R_{max} = ribasso percentuale più alto tra gli offerenti

18.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari,



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avviene in modalità telematica il **giorno 24/01/2025 alle ore 10:00**. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla predetta richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste dal punto 2.3.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20, i ribassi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- Presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Il RUP con il supporto dell'area appalti, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario; E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il concorrente risultato primo in graduatoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'accordo quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula dell'accordo



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

quadro può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dalla aggiudicazione.

All'atto della stipulazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, comma I, terzo capoverso del Codice.

Se la stipula dell'accordo quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula dell'accordo quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'accordo quadro e gli eventuali successivi atti integrativi e/o modificativi saranno stipulati, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Università. I contratti attuativi avranno la forma di scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gara comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e per le pubbliche amministrazioni nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante, di cui ai link <https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza-e-lintegrita> e <https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sede di Torino. È inoltre espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio sarà costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali secondo l'Informativa allegata (All. D). Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino – Via Verdi n. 8, Torino.

Il Responsabile interno del trattamento è la Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti, Dott.ssa Catia Malatesta, in riferimento alla fase di gara; per la fase esecutiva il Responsabile interno del trattamento è il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning ing. Angelo Saccà. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà (rpd@unito.it).

L'Aggiudicatario della presente procedura potrà essere nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali con apposita nomina, in conformità al modello di cui all'All. 15 del CSA, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, qualora, in relazione alle forniture e ai servizi forniti al Titolare del trattamento dei dati personali, emergano specifiche attività di trattamento dei dati personali svolte per conto dell'Università di Torino.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario svolgerà le attività affidate in qualità di Responsabile Esterno del trattamento, si impegnerà altresì a trattare i dati personali di cui i suoi autorizzati verranno a conoscenza durante tali attività, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Titolare nell'atto di nomina come Responsabile esterno del trattamento.

L'Operatore economico si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione del contratto e a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza. Le notizie relative all'Università non devono essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate a fini diversi da quelli ivi contemplati. I dati personali saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, secondo l'informativa allegata.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

La Direttrice Direzione Bilancio e Contratti
Dott.ssa Catia Malatesta (*Documento informatico*
sottoscritto

con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)

Allegati:

- A – Domanda di partecipazione;
 - B – Avvalimento;
 - C – Offerta economica;
 - D – Informativa privacy
 - E – Dichiarazione titolare effettivo;
 - F – Dichiarazione assenza conflitto interessi
 - G – Accesso agli atti
- DGUE.